



PROVINCIA DI RAVENNA

Classifica: 11-15-03

Fascicolo, 439/2024

ORDINANZA P.G. n. (cfr.segnatura)

Ravenna, 29/09/2025

ORDINANZA RELATIVA ALL'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE (Fig. 60/A) LUNGO LA S.P. N. 8 "CANALE NAVIGLIO (2° TRATTO)" NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INNESTO CON LA S.P. N. 89 COCCHI, IN LOCALITA' VILLA PRATI E L'INNESTO CON LA SS 16, AD ALFONSINE E PRECISAMENTE DALLA PK 17+220 ALLA PK 23+035, DAL GIORNO 01/10/2025 AL GIORNO 05/12/2025.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'

- VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", concernenti i divieti, gli obblighi e le limitazioni relative alla circolazione e l'art. 21 dello stesso D.Lgs;
- VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada" approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni;
- VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTA la necessità del Consorzio di Bonifica Della Romagna Occidentale di realizzare i lavori di consolidamento spondale del Canale Naviglio – Zanelli, affidati all'impresa CEBAT S.p.A. con sede a Roma, per la cui esecuzione comporta l'occupazione di una porzione della carreggiata della S.P. n. 8 Canale Naviglio (2° tratto) dalla PK 17+220 (innesto con la SP 89) alla PK 23+035 (innesto SS 16), in Comune di Bagnacavallo, manifestata con nota assunta al PG n. 26263 del 16/09/2025;
- CONSIDERATO che la ridotta larghezza effettiva della carreggiata della S.P. N. 8 nel tratto oggetto dell'intervento, nell'ottica di garantire la sicurezza della pubblica circolazione, non consente di svolgere le lavorazioni in sicurezza, in presenza del traffico dovuto ai mezzi pesanti;
- VISTA l'ordinanza provinciale, in corso di redazione, relativa all'installazione della segnaletica di cantiere ed all'occupazione temporanea della semi-carreggiata lungo la S.P. n. 8 Canale Naviglio (2° tratto) nel tratto compreso fra la PK 12+950 alla PK 23+035, dal giorno 01/10/2025 al giorno 05/12/2025, salvo proroghe;
- ACCERTATA la necessità di garantire un livello di sicurezza adeguato del tratto di strada in oggetto e contemporaneamente garantire l'incolumità della circolazione stradale;

ORDINA

E' fatto obbligo a tutti i veicoli in circolazione di osservare la segnaletica indicante il divieto di transito temporaneo ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonn. (Fig. 60/a) a far data dal 01/10/2025 al 05/12/2025, lungo il tratto della S.P. n. 8/a Naviglio, compreso tra la PK 17+220 (incrocio con la S.P. n. 89 Cocchi), in località Villa Prati e la PK 23+035 (incrocio con la SS 16 Adriatica), ad Alfonsine.

Sono esclusi dal divieto i residenti, i soggetti autorizzati e i mezzi di soccorso in servizio di emergenza.

DEVIAZIONI:

I veicoli di massa a pieno a carico superiore a 3,5 tonn che percorrono la SP 8 Naviglio provenienti da sud (da Bagnacavallo) e diretti verso la SS 16 Adriatica, giunti all'incrocio con la SP n. 76 Chiara, svolteranno a sinistra per imboccarla e la percorreranno per intero, fino ad immettersi, con svolta a sinistra, nella SP n. 28 Rossetta che percorreranno fino a giungere all'innesto con la SS 16 Adriatica.

I veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonn che dalla SS. 16 Adriatica sono diretti a sud (a Bagnacavallo), all'altezza dello svincolo a rotatoria con la SP 8 e la SP 28, svolteranno su quest'ultima SP 28

Rossetta e la percorreranno in direzione sud, fino ad immettersi, con svolta a sinistra, nella SP 76 Chiara che percorreranno per intero fino a giungere all'innesto con la SP 8 Naviglio.

Sul posto sarà presente la relativa segnaletica stradale indicante i percorsi di deviazione.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

L'impresa esecutrice dei lavori CEBAT S.p.A. è incaricata della esecuzione della presente ordinanza, sotto il coordinamento ed il controllo dei Funzionari del Settore Viabilità della Provincia di Ravenna.

Si dà inoltre mandato a chiunque spetti di far osservare il presente provvedimento.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. dell'Emilia-Romagna oppure, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'
Ing. Paolo Nobile

documento firmato digitalmente

La presente Ordinanza viene inviata ai seguenti indirizzi

COPIA

- URP
- U.O. Manutenzione e Gestione Rete Viaria
- U.O. Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità
- Polizia Provinciale

- ALL' UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAVENNA
- ALLA QUESTURA DI RAVENNA
- ALLA AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE REGIONE EMILIA-ROMAGNA
- AL COMUNE DI BAGNACAVALLO
- AL COMUNE DI ALFONSINE
- AL COMUNE DI FUSIGNANO
- ALLA UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
- AL COMANDO POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
- AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI RAVENNA
- AL COMANDO POLIZIA STRADALE DI RAVENNA
- AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI RAVENNA
- A CENTRALE OPERATIVA ROMAGNA 118
- A HERA S.p.A.
- A E-DISTRIBUZIONE S.P.A (ENEL)
- A ITALGAS
- A A SNAM RETE GAS S.P.A
- A FIBERCOP S.P.A.
- A METE
- ALLA A.M.R. AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA SRL CONSORTILE
- A TPER TRASPORTO PASSEGGERI EMILIA ROMAGNA
- A CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE
- ALL' IMPRESA CEBAT S.P.A.

2025_0191v